



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA
PRESIDENZA NAZIONALE

Disposizione Permanente n. 23 SG

Prot. 205/3.1

Roma, 23/01/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE
ART. 10 DEL REGOLAMENTO “ TRASFERIMENTO DI SEZIONE”

A: PRESIDENTI DI SEZIONE

via mail

e, per conoscenza

CONSIGLIERI NAZIONALI DI GRUPPO REGIONALE
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI GARANTI
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBO VIRI

via mail

via mail

via mail

~~~~~  
**PREMESSA**

Le frequenti errate applicazioni dell'art.10 unitamente a comportamenti devianti ad esse riferibili che sono state nel tempo osservate richiedono che l'argomento in esame venga disciplinato con norme applicative che salvaguardino l'esegesi stessa dell'articolo, le sue finalità ed impongano, per norma, comportamenti di leale e fattiva collaborazione che avrebbero dovuto essere patrimonio di tutti gli iscritti ma che invece si deve purtroppo osservare che non lo sono.

**ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO**

*“ 1. Il Socio ha facoltà di chiedere il trasferimento ad altra Sezione presentando istanza al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo di appartenenza trasmette l'istanza alla nuova Sezione corredata di specifica relazione e dalla sua documentazione personale.*

*2. Il Socio non in regola con il tesseramento o soggetto a procedimento disciplinare non può avanzare domanda di trasferimento”*

Da quanto esposto si evidenzia che:

- L'articolo non pone alcun vincolo temporale di quando effettuare la domanda e quindi le relative incombenze e procedure hanno di conseguenza valore in ogni momento sia esso durante l'anno sociale che ad inizio o durante un nuovo anno sociale. Infatti al 1 gennaio di ogni nuovo anno tutti i Soci di una Sezione sono ancora nei “ruoli” della stessa ( sempre che non siano incorsi nei casi previsti dall'art.14 dello Statuto), sono Soci che hanno tempo fino al 31 dicembre per effettuare il rinnovo ( art.8 comma 5 del Regolamento) e che fino a quando non avranno effettuato il regolare tesseramento per il nuovo anno non potranno svolgere ogni attività associativa (art. 8 comma 4 del Regolamento) né esprimere voti (art.11 del Regolamento): sono Soci in una sorta di “forza assente” che non li conteggia nella “forza effettiva” fino a quando non regolarizzano il proprio tesseramento;

- Il Socio deve presentare in prima persona la istanza al proprio Consiglio Direttivo, non sono contemplate istanze presentate da “terzi attori” ne istanze “cumulative”;
- La istanza deve avere la forma scritta in quanto dovrà in seguito essere trasmessa, assieme alla relazione ed alla documentazione, alla nuova Sezione;
- La Sezione “cedente” non può, se non nei casi illustrati dal comma 2, opporre alcun veto alla istanza di trasferimento;
- L’articolo richiede che il Socio abbia, come minima circostanza, almeno un “colloquio formale”, sotto la specie dell’istanza, con il Consiglio Direttivo della propria Sezione auspicando in questo modo quel rapporto leale che deve esserci tra i Soci dell’ANPd’I;
- L’articolo dispone che la Sezione cedente e quella subentrante abbiano, come minima circostanza, almeno un “colloquio formale” sotto la forma della relazione che accompagna l’istanza auspicando in questo modo quel rapporto leale che deve esserci tra le sezioni dell’ANPd’I;
- L’articolo rafforza con il comma 2 la necessità che in qualsiasi momento dell’anno sociale in corso o in quello successivo sia adottata la procedura indicata nell’articolo stesso, consentendo appunto la verifica della posizione del Socio riguardo il tesseramento e riguardo i provvedimenti disciplinari.

## MODALITÀ ATTUATIVE

Si dispone quindi che:

- Il Socio singolarmente e direttamente in prima persona formuli in forma scritta la istanza, con firma autografa, di trasferimento da consegnare al proprio Consiglio Direttivo indicando la nuova Sezione alla quale intende iscriversi dando inizio alle procedure previste dall’art.10 che dovranno concludersi con l’invio della istanza alla nuova Sezione oppure con il diniego nei casi previsti dal comma 2: tutto il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza;
- La Sezione “cedente” che ha ricevuto la istanza ne dia subito informazione scritta alla Segreteria Generale;
- La Sezione “subentrante” solo dopo che avrà ricevuto la istanza di trasferimento provvederà alla iscrizione del nuovo Socio confermando nel contempo alla Segreteria Generale di aver ricevuto il carteggio previsto;
- La Segreteria Generale solo dopo aver ricevuto le comunicazioni sopra illustrate procederà alla convalida della iscrizione presso la nuova Sezione.

## SITUAZIONI PARTICOLARI

Nel caso che si venga a determinare una sorta di “migrazione di massa” da una Sezione all’altra che possa andare a determinare il sovvertimento di equilibri interni alla Sezione “ricevente” oppure sia foriera di situazioni conflittuali interne ed esterne alla Sezione/i, la Presidenza Nazionale si riserva la facoltà di approfondire la problematica e di intervenire con disposizioni in merito tenuto comunque in debito conto la legittima facoltà del Socio di iscriversi in altra Sezione e della altrettanto legittima facoltà della Sezione “ricevente” di rigettare l’iscrizione o di accettare solo un numero ristretto rispetto alla totalità dei richiedenti, giusto l’art.8 comma 1 e 2 del Regolamento.

Per il Presidente Nazionale  
Il Segretario Generale  
Gen. B. (ris.) Enrico Pollini  
